

COMUNE di SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Provincia di Napoli

Ordinanza n.235

**DIVIETO PERMANENTE di SOSTA per NOMADI e CAMPEGGI ABUSIVI di
ROULOTTES, CARAVANS, CAMPERS e SIMILARI nel TERRITORIO COMUNALE di
SAN GIUSEPPE VESUVIANO**

IL SINDACO

Premesso che nell'ambito del territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano non esistono zone attrezzate di servizi igienici pubblici, acqua potabile ed energia elettrica, tali da consentire l'accampamento di roulotte, caravans, campers ed altri mezzi meccanici simili;

Considerato pertanto che la sosta di gruppi di persone, non meglio identificate e senza fissa dimora, comporta inconvenienti igienico-sanitari e può rappresentare motivo di molestia all'ordine ed alla sicurezza pubblici, per il permanere di persone che praticano abitualmente l'accattonaggio e per il verificarsi di episodi di microcriminalità;

Considerato altresì che la sosta di che trattasi può creare notevole disagio alla popolazione residente e comporta evidente pericolo per il decoro cittadino e per la sicurezza urbana;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti volti a contrastare le suddette forme di accattonaggio, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del D. lgs. 267/2000, come novellato dal D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno 5.8.2008;

Vista la L. 689/81, come successivamente modificata ed integrata dalla L. 125/2008;

ORDINA

E' disposto il divieto permanente di sosta su tutto il territorio comunale di San Giuseppe Vesuviano di nomadi e campeggi abusivi di roulotte, caravans, campers, veicoli simili comunque denominati, attrezzati e trasformati in abitazione, con lo scopo di campeggio o attendamento.

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili.

E' disposto altresì il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle provenienti dagli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 150,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale e tramite manifesti nelle pubbliche vie cittadine. E' altresì trasmessa al Prefetto.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, al Comando della Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, al Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di San Giuseppe Vesuviano, al Comando di Polizia Municipale presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla medesima data.

San Giuseppe Vesuviano, 14/11/2008

IL SINDACO
Dott. Antonio Agostino Ambrosio